

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42. Aggiornamento professionale dei tecnici abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica – Autorizzazione corso di aggiornamento.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

Di riconoscere, ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017, il corso di aggiornamento professionale presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, come meglio descritto nel documento istruttorio;

Di limitare il riconoscimento di cui al precedente punto ad una sola edizione dell'azione formativa proposta;

Di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;

Di pubblicare il presente atto per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017);

Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n° 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini.

Si ricorda, infine, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Si Attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(*Roberto Ciccio*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge 26/10/1995, n. 447** *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e ss.mm.ii;
- **L.R. 14/11/2001, n. 28** *“Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”*;
- **L.R. 16/02/2015, n. 3** *“Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”*.
- **D.Lgs. 17/02/2017, n. 42** *“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a)b)c)d)e)f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161”*.
- **D.D.P.F. n. 73 del 20/06/2017** *“Attribuzione di responsabilità dei procedimenti e linee di attività al personale assegnato alla P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti”*.
- **D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017** *“Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”*.

Motivazione

Il D.Lgs. 42/2017 ha modificato i commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge 447/1995 come segue:

- “6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
- 7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.”

Il Decreto stabilisce, fra l'altro:

- l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito Elenco), gestito e aggiornato direttamente dal MATTM (art. 21);
- i requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco (art. 22);
- l'istituzione presso il MATTM di un tavolo tecnico di coordinamento e i suoi compiti (art. 23);
- le modalità di gestione delle domande di iscrizione in regime transitorio (art. 25);
- le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale (allegato 1);

Il Decreto stabilisce inoltre, all'allegato 1, punto 2) “Aggiornamento professionale”:

- Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

Le linee guida del 03/05/2018 emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al punto 1.2. “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica, stabiliscono:

- Il corso di aggiornamento è riconosciuto dalla Regione in cui è organizzato (ossia nella Regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni).



- Nel caso in cui gli organizzatori volessero ripetere un corso di aggiornamento che ha già ottenuto il parere favorevole da una Regione, devono in ogni caso ripresentare domanda alle regioni di volta in volta interessate dallo svolgimento delle nuove edizioni.

Pervenuta al nostro ufficio la richiesta di riconoscimento di un corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica, prot. n. 156 del 02/08/2018, presentata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, acquisita agli atti con prot. n. 900928 del 06/08/2018.

L'istanza è stata esaminata dalla Commissione regionale, la quale ha constatato la conformità a quanto richiesto nell'allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 42/2017 e nelle linee guida del 03/05/2018, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e precisamente:

- Idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate per i corsi per tecnici competenti in acustica;
- Idoneità del numero dei discenti (numero massimo 50);
- Il corso è articolato in 2 lezioni che avranno complessivamente una durata di 10 ore totali;
- Il docente è iscritto all'albo dei tecnici competenti in acustica;
- Sarà garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti trattati nel corso.
- Lo svolgimento di prove scritte di verifica con non meno di 4 domande per ora di lezione (almeno 40 domande);
- il corso preveda almeno il 30% delle ore complessive dedicato ad esercitazioni o esecuzione di test simulati.

Tale parere costituisce, secondo quanto stabilito dall'allegato 1, punto 2, del D.Lgs. n. 42/2017, condizione necessaria per l'autorizzazione del corso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, da parte della Regione Marche.

Il presente atto sarà pubblicato per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale" (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017).

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo.

Tempi del procedimento.

L'istanza è pervenuta all'ufficio regionale in data 06/08/2018.

Il termine del procedimento, nella fattispecie, decorre dal 07/08/2018.

Vista la L.R. 16/02/2015 n. 3 art. 21 "Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti" comma 1, che fissa tali termini in trenta giorni, pertanto, il termine di conclusione è il 05/09/2018.

Il termine effettivo è la data del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Ing. Walid Alwane)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato

